

COMUNE DI AMANTEA



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E DEFINIZIONE DEI TRIBUTI LOCALI E PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI ED AMMINISTRATIVE

Approvato con delibera consiliare n. ____ del _____

INDICE

PARTE I - GESTIONE E DEFINIZIONE DEI TRIBUTI

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Attività di gestione delle entrate tributarie
- Art. 3 - Attività di accertamento e liquidazione delle entrate tributarie
- Art. 4 - Omissione e ritardo dei pagamenti
- Art. 5 - Disposizioni in materia di differimento dei termini per i versamenti
- Art. 6 - Disposizioni in materia di rimborsi
- Art. 7 - Riduzione della sanzione per la definizione agevolata delle sanzioni per mancato o tardivo versamento diretto
- Art. 8 - Forme di riscossione volontaria
- Art. 9 - Forme di riscossione coattiva
- Art. 10 - Riscossione in rate mensili
- Art. 11 - Processo tributario
- Art. 12 - Annullamento
- Art. 13 - Revoca

PARTE II - DISCIPLINA ED APPLICAZIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI ED AMMINISTRATIVE

- Art. 14 - Criteri generali per la quantificazione delle sanzioni
- ART. 15 - Avviso di contestazione o di irrogazione delle sanzioni
- ART. 16 - Violazioni non sanzionabili
- ART. 17 - Riduzioni delle sanzioni a seguito di adesione
- ART. 18 - Norma sanzionatoria più favorevole al contribuente
- ART. 19 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni
- ART. 20 - Violazioni continuate
- ART. 21 - Recidiva
- ART. 22 - Riduzione della sanzione sproporzionata
- ART. 23 - Funzionario Responsabile
- ART. 24 - Norme finali
- ART. 25 - Decorrenza validità

PARTE I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE – AUTOTUTELA SANZIONI TRIBUTARIE

Art. 1 - Principi generali

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dall'articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, nonché in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina:

a) l'istituto dell'accertamento con adesione, l'autotutela, la riduzione delle sanzioni tributarie con l'obiettivo, di limitare il contenzioso tributario, di semplificare, razionalizzare e ridurre, anche attraverso la disciplina generale di tutte le entrate tributarie, gli adempimenti per i contribuenti, l'attività di riscossione, liquidazione e accertamento instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche escludendo la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'ente.

b) i criteri di applicazione delle sanzioni in materia di tributi locali e la loro entità in ossequio ai D.lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 Dicembre 1997, emanati sulla base della Legge delega n. 662 del 23 Dicembre 1996, coi quali si è proceduto a riformare l'istituto delle sanzioni tributarie non penali sulla riscossione dei tributi ed a dettare disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni tributarie.

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono volte ad individuare tutte le fattispecie di violazioni riconducibili ai tributi comunali, a dettare i principi per le determinazioni delle relative sanzioni ed a disciplinare ed a quantificare l'importo.

3. Le norme del presente Regolamento perseguono la finalità di dare certezza, limitare la discrezionalità e, quindi, ad ottenere uniformi comportamenti, predeterminando l'entità delle sanzioni sulla base del danno, più o meno grave, arrecato all'Ente.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Attività di gestione delle entrate tributarie

1. Le attività, anche disgiunte riscossione, di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie possono essere effettuate direttamente dall'Ente o mediante

l'ausilio di soggetti esterni all'Ente incaricati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

2. In caso di gestione diretta il servizio tributi cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate tributarie, l'attività di controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, previste da norme di legge o regolamentari che disciplinano le singole entrate.

3. In caso di affidamento in concessione a soggetti esterni, il servizio tributi provvede altresì all'attività istruttoria, di controllo e verifica dell'attività dei concessionari affidatari ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 446/97.

4. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.

5. Il Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi con cadenza semestrale predisporrà dettagliata relazione sull'attività svolta con particolare riferimento alla lotta all'evasione e agli eventuali indirizzi operativi dettati dalla Giunta Municipale.

Art. 3 - Attività di accertamento e liquidazione delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento e di liquidazione delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo del funzionario incaricato o dal concessionario nel rispetto dei termini di decadenza previsti da norme di legge se più ampi di quelli indicati dalle norme regolamentari.

2. In caso di affidamento a soggetti esterni del servizio di cui sopra, le attività di accertamento e di liquidazione delle somme tributarie dovute sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel capitolato speciale che regola i rapporti tra comune e tale soggetto.

3. Per gli anni pregressi all'entrata in vigore del presente regolamento le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati sono eliminate, fatta salva la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali suscettibili di arrecare danno o pericolo all'ente.

4. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta l'ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, provvede, a pena di decadenza, a notificare al soggetto passivo, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di

ricevimento, un unico atto di liquidazione ed accertamento del tributo od il maggior tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni ed interessi previste dalla vigente normativa.

Art. 4 - Omissione e ritardo dei pagamenti

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ad entrate aventi natura tributaria, devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali specifico al tributo.

2. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario al fine della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento previsto in 30 giorni.

3. Gli atti indicati nei precedenti commi sono comunicati ai destinatari, salvo i casi specificatamente previsti dalla legge, mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Il Funzionario Responsabile sentita la Giunta Comunale con apposito provvedimento prevede che eventuali spese di notifica addebitate al Comune di Amantea, con esclusione di quelle postali, siano poste a carico dei soggetti inadempienti.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 88 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, e D.P.R. 129/99, non si dà luogo al procedimento quando l'importo complessivo annuo risulta uguale o inferiore a € 16,53 (L. 32.000).

6. Il Funzionario responsabile ne fa annotazione specifica agli atti.

7. Il comma 5 non si applica quando si tratta di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solari compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 5.

Art. 5 - Disposizioni in materia di differimento dei termini per i versamenti

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato salvo quanto previsto nel seguente comma:

2. Il Funzionario Responsabile sentita la Giunta Comunale può autorizzare con proprio provvedimento il differimento e/o rateizzazione del pagamento a rate del tributo in scadenza (o dell'unica soluzione di pagamento), per tutta la popolazione o parte interessata, nel caso di calamità naturali di grave entità.

Art. 6 - Disposizioni in materia di rimborsi

1. Il Contribuente può richiedere al comune il rimborso del tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto dalla restituzione. In caso del procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

2. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, nella misura prevista dalla normativa vigente, dalla data dell'istanza di restituzione, salvo i casi di errore da parte dell'Ente. Per cui gli interessi decorrono dalla data di versamento.

3. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi e/o regolamenti è comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso si tratti di un tributo erroneamente versato e destinato a ente diverso. Tale facoltà è riconosciuta in quanto siano possibili le azioni di recupero del tributo da parte del soggetto attivo. Ove vi sia assenso da parte dell'Ente titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

Art. 7 - Riduzione della sanzione per la definizione agevolata delle sanzioni per mancato o tardivo versamento diretto

1. Le sanzioni amministrative per mancato o tardivo versamento diretto dei tributi comunali sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, degli interessi, se dovuti, e della sanzione.

Art. 8 - Forme di riscossione volontaria

1. I versamenti delle singole entrate sono eseguiti dai contribuenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, tramite versamento diretto o a mezzo c.c.p. intestato alla tesoreria comunale.

2. In deroga alle modalità di cui al precedente comma 1 sono consentite, nel

rispetto del principio di comodità e di economicità della riscossione, limitate ipotesi di riscossione alternative tramite i soggetti esterni indicati all'articolo 52, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 446/97.

3. L'affidamento a soggetti terzi di cui alla precedente comma non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

4. Nel caso di approvazione del bilancio di previsione oltre il 31 dicembre dell'anno precedente il termine per il versamento volontario dei tributi locali è differito in via ordinaria all'ultimo giorno del mese successivo al termine fissato per l'approvazione del bilancio.

Art. 9 - Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi avviene, ai sensi dell'art. 3 ,comma 6 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, con le procedure previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 modificato con D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 o mediante ordinanza-ingiunzione coattiva di pagamento emessa ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639. Le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

2. Spetta al Funzionario Responsabile o al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lett. B) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, apporre il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi . I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai Servizi o dagli incaricati esterni che gestiscono le diverse entrate corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Art. 10 - Riscossione in rate mensili

1. Nel caso in cui l'accertamento o la liquidazione riguardi contemporaneamente diverse annualità il Funzionario Responsabile sentita la Giunta Comunale può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili, da un minimo di 2 ad un massimo di 4 rate mensili, delle maggiori imposte accertate o liquidate, interessi e sanzioni amministrative per importi complessivi superiori a lire duemilioni. La sussistenza delle condizioni di cui al presente comma è accertata dal Comune con ogni mezzo ritenuto idoneo, anche mediante autocertificazione dell'interessato.

2. Il pagamento rateale della somma dovuta non produce interessi.

3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade

dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta

Art. 11 - Processo tributario

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel processo tributario, nonché, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale. In sua vece il Sindaco delegare il Funzionario Responsabile dei Tributi, che in tal caso rappresenta l'Ente nel procedimento.

2. Al fine di operare con obiettivi di economicità, funzionalità ed efficienza l'attività processuale può essere gestita in forma associata con altri enti.

3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente. In tal caso la Giunta Comunale può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, purchè siano rispettati i tariffari minimi di legge.

Art. 12 - Annullamento

1. Il funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b) D.Lgs.15 dicembre 1997 n. 446 può procedere con proprio provvedimento, in tutto o in parte, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi di accertata illegittimità dell'atto d'imposizione nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. L'annullamento del provvedimento è disposto nelle ipotesi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare:

a) errore di persona;

b) evidente errore logico o di calcolo;

c) errore sul presupposto dell'imposta;

d) doppia imposizione;

e) mancata considerazione di pagamenti, regolarmente eseguiti;

f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

Art. 13 - Revoca

1. Il Funzionario Responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b) D.Lgs.15 dicembre 1997 n. 446 può procedere con proprio provvedimento alla revoca dell'atto di imposizione per motivi di opportunità:

2. La revoca del provvedimento è disposta, tenuto conto della giurisprudenza consolidata nella materia, sulla base dei seguenti criteri:

a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;

b) l'esiguità delle pretese tributarie in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse;

c) costo conseguente alla possibile condanna dell'Amministrazione al rimborso delle spese di giudizio di difesa al contribuente;

d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

PARTE II - DISCIPLINA ED APPLICAZIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI ED AMMINISTRATIVE

Art. 14 – Criteri generali per la quantificazione delle sanzioni

1. L'entità delle sanzioni è direttamente legata alla gravità della violazione ed al danno conseguente per il Comune.

2. A tale scopo vengono oggettivamente definite le singole fattispecie delle violazioni e le conseguenti entità delle sanzioni applicabili fra il minimo ed il massimo previsti dalle singole norme, in base ai seguenti principi:

a) applicazione della sanzione nella misura massima in caso di omessa dichiarazione o denuncia.

b) applicazione della sanzione nella misura minima in caso di dichiarazione o denuncia infedele.

c) applicazione della sanzione al minimo in caso di violazioni che non influiscono sulla determinazione del tributo, quali errori formali in dichiarazione o denuncia.

d) applicazione della sanzione nella misura massima in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti, questionari e per la mancata risposta alle richieste avanzate dall'Ente.

e) applicazione della sanzione minima nel caso di restituzione infedele e/o incompleta di atti, documenti e questionari, di infedele e/o incompleta risposta alle richieste avanzate dall'Ente.

f) applicazione della sanzione amministrativa del 30% per ritardato pagamento dei tributi locali.

g) applicazione della sanzione minima nel caso in cui i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto e l'imputazione dell'importo versato.

3. I principi generali del concorso di più violazioni e di quelle continuate sono determinati in base alla loro gravità e periodicità, e più precisamente:

a) l'applicazione della sanzione più grave aumentata di una volta, nel caso in cui le disposizioni violate o le violazioni della medesima norma siano più di due.

b) l'applicazione della sanzione aumentata del 25%, nel caso in cui le norme violate e le violazioni commesse due.

c) l'applicazione della sanzione più grave aumentata del 10%, nel caso in cui le violazioni commesse siano rilevanti e riconducibili a più tributi.

d) applicazione della sanzione base aumentata di una volta, nel caso di violazioni relativi a due o più periodi imponibili diversi.

Art. 15 – Avviso di contestazione o di irrogazione delle sanzioni

L'avviso di contestazione o di irrogazione delle sanzioni deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione delle medesime.

L'avviso di contestazione o di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di Raccomandata A/R, ovvero dagli uffici comunali competenti tramite personale appositamente autorizzato.

Art. 16 – Violazioni non sanzionabili

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 212/2000 – Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente -, non possono essere irrogate sanzioni nell'ipotesi in cui:

a) Il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione.

b) Gli errori nell'applicazione del tributo siano conseguenza di atti precedenti accertamenti effettuati dal Comune, contro i quali il contribuente non abbia proposto opposizione;

- c) Il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa;
- d) La violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
- e) La violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
- f) L'omessa presentazione della denuncia o dichiarazione iniziale o di variazione, ovvero della comunicazione ai fini ICI, ove prevista, seppure non incida sulla determinazione della base imponibile, non viene comunque considerata alla stregua di violazione formale ed è pertanto autonomamente sanzionabile, in quanto arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

Art. 17 – Riduzioni delle sanzioni a seguito di adesione

Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto nell'ipotesi di adesione da parte del contribuente all'avviso di liquidazione/accertamento notificato dall'Ente, ovvero in caso di definizione della pendenza a seguito di adesione.

Ai fini della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, ove riscossa mediante iscrizione a ruolo, l'adesione si ritiene perfezionata a seguito della mancata impugnazione dell'avviso; in tale ipotesi l'Ente provveda direttamente all'iscrizione a ruolo delle sanzioni nell'importo ridotto ad un quarto, fatta salva la possibilità di provvedere alla successiva iscrizione delle sanzioni nell'importo complessivo, nell'ipotesi in cui il contribuente non provveda al pagamento della cartella nei termini, ovvero proponga ricorso sanzione per il parziale/totale omesso pagamento, così come prevista dall'art. 13 del D.lgs. n. 471/97, non è suscettibile di riduzione a seguito di adesione del contribuente.

Art. 18 – Norma sanzionatoria più favorevole al contribuente

Con riferimento al disposto di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 472/97, che disciplina la successione delle leggi nel tempo in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie in ossequio al principio di legalità ed al principio di "favor rei", si stabilisce che, ai fini dell'individuazione della norma sanzionatoria più favorevole, si debba fare riferimento alla comparazione tra le sanzioni concretamente applicabili, in considerazione di tutti i meccanismi che in concreto determinano l'aumento o la riduzione della sanzione applicabile.

Art. 19 – Criteri per l'applicazione delle sanzioni

In relazione ai diversi tributi locali, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, di seguito si prescrivono i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità:

VIOLAZIONI ICI PER:

- a) tardiva presentazione della dichiarazione o della comunicazione non oltre i 90 giorni.
- b) tardiva presentazione della dichiarazione o della comunicazione oltre i 90 giorni, ma entro il 31 Dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo di presentazione.
- c) omessa presentazione della dichiarazione, della comunicazione o presentazione della medesima successivamente al 32 Dicembre dell'anno di insorgenza dell'imposta, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero già sorto in precedenza non sia stato mai adempiuto.
- d) presentazione di dichiarazione o comunicazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta per meno di $\frac{1}{4}$ dell'imponibile definitivamente accertato.
- e) presentazione di dichiarazione o comunicazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta per di più di $\frac{1}{4}$ dell'imponibile definitivamente accertato.
- f) presentazione di dichiarazione o comunicazione infedele, ovvero incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento, non incidenti sulla determinazione della base imponibile, ma che arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.
- g) compilazione incompleta o infedele di questionari.
- h) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti.
- i) Mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dall'Ente.

SANZIONI:

- a) 100% dell'imposta dovuta con un minimo di €. 51,65.
- b) non inferiore al 125% dell'imposta dovuta con un minimo di €. 51,65.
- c) non inferiore al 175% dell'imposta dovuta con un minimo di €. 51,65.
- d) 200% dell'imposta dovuta con un minimo di €. 51,65.
- e) non inferiore al 50% della maggiore imposta dovuta con un minimo di €. 51,65.
- f) non inferiore al 75% della maggiore imposta dovuta con un minimo di €. 51,65.

- g) tardiva presentazione della dichiarazione o della comunicazione non oltre i 90 giorni.

VIOLAZIONI TARSU PER:

- a) tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo non superiore a 90 giorni.
- b) Tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo superiore a 90 giorni, ma entro 180 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di presentazione.
- c) Omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione o presentazione della medesima, posteriormente al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi imponibili precedenti.
- d) Omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione o presentazione della medesima posteriormente al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo imponibile cui la denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto.
- e) Presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele incidente sull'ammontare della tassa per meno di $\frac{1}{4}$ dell'imponibile definitivamente accertato.
- f) Presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele incidente sull'ammontare della tassa per più di $\frac{1}{4}$ dell'imponibile definitivamente accertato.
- g) Presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele non incidente sull'ammontare della tassa, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.
- h) Compilazione incompleta o infedele di questionari.
- i) Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti.
- j) Mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dall'Ente.

SANZIONI:

- a) 100% della tassa dovuta con un minimo di €. 51,65.
- b) non inferiore al 125% dell'imposta dovuta con un minimo di €. 51,65.
- c) non inferiore al 175% dell'imposta dovuta con un minimo di €. 51,65.
- d) 200% dell'imposta dovuta con un minimo di €. 51,65.

- e) non inferiore al 50% della maggiore imposta dovuta con un minimo di €. 51,65.
- f) non inferiore al 75% della maggiore imposta dovuta con un minimo di €. 51,65.
- g) tardiva presentazione della dichiarazione o della comunicazione non oltre i 90 giorni.

VIOLAZIONI TOSAP – COSAP – CANONE INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI O AFFISSIONISTICI PER:

- a) tardiva presentazione della dichiarazione/denuncia con ritardo non superiore a 90 giorni.
- b) Tardiva presentazione della dichiarazione/denuncia con ritardo superiore a 90 giorni, ma entro 180 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di presentazione.
- c) Omessa presentazione della dichiarazione/denuncia o presentazione della medesima, posteriormente al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi imponibili precedenti.
- d) Omessa presentazione della dichiarazione/denuncia o presentazione della medesima, posteriormente al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo imponibile cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto.
- e) Presentazione di dichiarazione/denuncia infedele incidente sull'ammontare della tassa o del canone per meno di ¼ dell'imponibile definitivamente accertato.
- f) Presentazione di dichiarazione/denuncia infedele incidente sull'ammontare della tassa o del canone per più di ¼ dell'imponibile definitivamente accertato.
- g) Presentazione di dichiarazione/denuncia infedele non incidente sull'ammontare della tassa o del canone, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.
- h) Compilazione incompleta o infedele di questionari.
- i) Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti.
- j) Mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dall'Ente.

SANZIONI:

- a) 100% della tassa dovuta con un minimo di €. 51,65.
- b) non inferiore al 125% dell'imposta dovuta con un minimo di €. 51,65.

- c) non inferiore al 175% dell'imposta dovuta con un minimo di €. 51,65.
- d) 200% dell'imposta dovuta con un minimo di €. 51,65.
- e) non inferiore al 50% della maggiore imposta dovuta con un minimo di €. 51,65.
- f) non inferiore al 75% della maggiore imposta dovuta con un minimo di €. 51,65.
- g) tardiva presentazione della dichiarazione o della comunicazione non oltre i 90 giorni.

Art. 20 – Violazioni continuate

Con riferimento al disposto di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 472/97, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione, rendendo obbligatoria l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, in caso di più violazioni della medesima disposizione o di diverse disposizioni, si ritiene opportuno dare applicazione nell'ambito dei tributi locali al solo istituto della violazione continuata, come disciplinato dall'art. 12, comma 5) del D.lgs. n. 472/97, come modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 99/2000.

In ossequio alla previsione del suddetto articolo, si stabilisce di applicare una sanzione unica, commisurata sulla sanzione base aumentata dalla metà al triplo, in tutte le ipotesi in cui violazioni della stessa indole, sia relative alla dichiarazione che al pagamento, vengano commesse in periodi imponibili diversi.

La maggiorazione della sanzione unica avviene secondo il seguente schema:

- a) se le violazioni riguardano due periodi imponibili, la sanzione base viene aumentata in misura non inferiore al 50%, ovvero sanzione base per 1,5.
- b) se le violazioni riguardano tre periodi imponibili, la sanzione base viene aumentata in misura non inferiore al 100%, ovvero sanzione base per 2.
- c) se le violazioni riguardano quattro periodi imponibili, la sanzione base viene aumentata in misura non inferiore al 200%, ovvero sanzione base per 3.
- d) se le violazioni riguardano più di quattro periodi imponibili, la sanzione base viene aumentata in misura non inferiore al 300%, ovvero sanzione base per 4.

Se l'Ufficio comunale competente dei tributi non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.

Art. 21 – Recidiva

Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 3 del D.lgs. n. 472/97, che detta la disciplina della recidiva, si stabilisce il criterio per cui in ipotesi di recidiva semplice, o unica violazione nel precedente periodo di tre anni, la sanzione da irrogarsi viene aumentata in misura non inferiore ad un terzo, mentre, in ipotesi di recidiva reiterata, più di una violazione nel precedente periodo di tre anni, detta sanzione viene aumentata della metà.

Art. 22 – Riduzione della sanzione sproporzionata

Con riferimento al disposto dell'art. 7, comma 4) del D.lgs. N. 472/97, che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo, qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione medesima, si stabilisce che detta sproporzione ricorra allorchè l'ammontare della sanzione sia superiore al doppio del tributo dovuto.

In tal caso, la sanzione viene ridotta a tale misura, ossia il doppio del tributo dovuto.

Art. 23 – Funzionario Responsabile

Competono al Funzionario Responsabile dei Tributi tutte le attività necessarie per la gestione e definizione dei tributi locali, nonché quelle per l'applicazione delle sanzioni tributarie non penali ed amministrative, quali l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo ai criteri oggettivi e soggettivi prescritti dalla legge e di quant'altro in materia.

Art. 24 – Norme Finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché quelle dello Statuto e dei Regolamenti comunali rilevanti in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore e spiega i suoi effetti dal 1° Gennaio

Art. 25 - Decorrenza e validità

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2011
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Giuseppe SABATINO)

La Presidente del Consiglio
F.to (D.ssa Monica SABATINO)

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

- Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio del Comune a partire dal **29.12.2010** con n° **933** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs.18.08.2000, n°267.

Per la pubblicazione all'Albo pretorio
F.to Vicente MAURIZIANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giuseppe SABATINO

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li **29.12.2010**



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giuseppe SABATINO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi **29.12.2010** al _____ come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il _____ perché:

↑ decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, comma 3, TUEL)

↑ perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

IL SEGRETARIO GENERALE